

N. 2232/2023 R.G.

TRIBUNALE DI LECCE

I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 18.07.2023;

esaminati gli atti delle parti e le emergenze istruttorie,

OSSERVA

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, proposto in corso di causa e depositato il 20.06.2023, la ricorrente ha chiesto, in via di urgenza, l'iscrizione all'Anagrafe Tributaria e la conseguente determinazione del C.F. ovvero, in subordine, di ordinare il rilascio di una ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d. lgs. 286/1998 munita del C.F.

Con comparsa di risposta si è costituita la Questura di Lecce, concludendo per il rigetto della domanda cautelare, stante l'impossibilità di generare automaticamente il C.F. posto che tale adempimento può essere compiuto dalla Questura unicamente in alcune, diverse, ipotesi espressamente tipizzate.

All'udienza del 18.07.2023 è comparsa unicamente parte ricorrente e il Tribunale si è riservato.

Il ricorso è fondato.

Giova preliminarmente rammentare che sin dal momento in cui viene formalizzata l'istanza tesa al riconoscimento della protezione internazionale *lato sensu* intesa (e, di poi, sino alla conclusione del procedimento amministrativo volto ad ottenere il riconoscimento della tutela richiesta) sorge in favore del richiedente un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio, nei termini di cui si dirà a breve.

In particolare, l'art. 7 D. L.vo n. 25/2008, dispone: *"il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere nel territorio nazionale sino alla decisione della Commissione territoriale"* e l'art. 4, comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, dispone che *"al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"* e che *"dopo sessanta giorni, consente il perfezionamento di un contratto di lavoro"*

(art. 22, primo comma D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142). Inoltre lo stesso D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 all'art. 5 recita che *"il richiedente protezione internazionale a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'art.4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (artt. 3, 5, 7)"*.

Tali diritti, al pari del diritto ad ottenere l'iscrizione all'anagrafe tributaria e l'assegnazione del C.F., pacificamente riconosciuti per ciò che concerne la richiesta di protezione internazionale, non sono però espressamente previsti dalla legge per l'ipotesi in cui sia presentata, così come nel caso di specie, domanda di protezione speciale direttamente in Questura.

Quest'ultima, difatti, può essere richiesta sia nell'ambito di una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successiva trasmissione al Questore ai fini del rilascio, nonché (in epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.l. 20/2023) con domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decide previo parere della stessa Commissione.

Non vi è dubbio, tuttavia, che la protezione speciale - come avveniva per la protezione umanitaria - nonché la protezione internazionale, sono inquadrare nell'ambito del diritto costituzionale d'asilo.

Tale assunto è confermato altresì dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Difatti, in adesione ad un orientamento consolidato delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, occorre ribadire la *"identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto di asilo costituzionale, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali"* (Cass. S.U., ord. n.19393/2009).

D'altronde, più recentemente, sempre sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata, si è affermato che non vi è distinzione, ai fini della conversione in permesso di lavoro, tra il permesso per protezione speciale richiesto direttamente al Questore ex art. 19, comma 1.2, seconda parte T.U. Imm. e quello delineato dall'art. 32, comma 3 d. lgs. 25/2008 a seguito di invio degli atti al Questore da parte della Commissione Territoriale nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale (TAR Veneto, sez. III, 28.11.2022, n. 1812).

L'art. 35-bis d.l.vo n. 25/2008, inoltre, include sotto la rubrica *"delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale"*, sia le impugnazioni ex art. 35 avverso i provvedimenti della Commissione territoriale sullo status di rifugiato o sulla protezione sussidiaria,

sia quelle avverso i provvedimenti *“per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3”*, di talché emerge con evidenza l'affinità teleologica tra le due misure, accomunate da medesime esigenze di politica legislativa, si da considerarsi *species* appartenenti ad un medesimo *genus*.

In definitiva, la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione speciale sembra costituire titolo idoneo a richiedere ed ottenere l'iscrizione all'anagrafe tributaria e l'enucleazione del C.F., in quanto il richiedente protezione speciale gode di una posizione soggettiva analoga a quella del richiedente rifugio o protezione sussidiaria.

D'altro canto, a fronte di tale pacifica comunanza di *ratio* sottostante alle diverse forme di tutela della persona, è irragionevole ritenere che la Questura possa rilasciare il C.F. solo nell'ambito della procedura, più ampia, di richiesta della protezione internazionale, non apparendo tale limitazione sorretta da alcuna motivazione giuridica. Trattasi, infatti, a giudizio del Tribunale, unicamente di un'assenza di coordinamento normativo. Ciò poiché, a fronte della iniziale duplicità di accesso alla protezione speciale, è logico attendersi una uniformità di procedimento (*i.e.* quello amministrativo, che principia dall'esame in Commissione e che consente l'attribuzione in automatico del C.F. *“all'atto della verbalizzazione della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale con la compilazione del relativo verbale C3”*, e quello avente ad oggetto la richiesta diretta al Questore che, per converso, risulta privo di specifica disciplina). Ne consegue, quindi, che la suddetta aporia va colmata richiamando le norme generali che disciplinano la condizione giuridica del cittadino straniero e del richiedente asilo, non potendo certo il silenzio del legislatore comportare una totale assenza di diritti in capo a chi si trovi nella condizione di attendere dall'Amministrazione una risposta alla propria domanda di protezione speciale o, in caso di impugnativa, si trovi in attesa della decisione.

In sostanza, la diversità del procedimento amministrativo non cambia il contenuto del diritto considerato, peraltro, che è sempre la Commissione Territoriale l'organo deputato a valutarne i presupposti, in un caso in via diretta, nell'altro caso in sede di parere obbligatorio e vincolante.

Né rilevano, sul punto, le motivazioni della Questura riferite alla fondatezza o meno del ricorso proposto avverso il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che tali questioni verranno affrontate nel merito del giudizio.

Quanto al *periculum* basti qui evidenziare che la ricorrente ha depositato una disponibilità all'assunzione da parte di un privato e tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla

resistente. Ne consegue, quindi, che l'impossibilità di coglierla determinerebbe un pregiudizio irreparabile anche dal punto di vista dell'aspettativa di miglioramento delle proprie condizioni di vita.

In conclusione, il ricorso è accolto e, per l'effetto, va ordinato alla Questura il rilascio di una ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1. D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 munita di codice fiscale, in attesa della decisione di merito in ordine all'impugnazione del diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Spese al giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Lecce il rilascio di una ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1. D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 munita di codice fiscale, in attesa della decisione di merito in ordine all'impugnazione del diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- Spese al merito.

Lecce, 24/07/2023

Il Giudice

Eleonora Guido